



Alla c.a.

REGIONE TOSCANA  
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia  
Settore Autorizzazioni Rifiuti  
Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.

e p.c. ARPAT – Dipartimento di Arezzo

OGGETTO: Discarica di rifiuti sita in comune di Terranuova Bracciolini (AR), loc. Casa Rota. Gestore CSAI SPA. Comunicazione ex art. 29-nonies del D.lgs 152/2006. Avvio del procedimento e contestuale indizione Conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge n. 241/1990 e smi, in modalità asincrona. Nota di risposta

Con nota pervenuta al protocollo regionale il 15/02/2024 (prot. n. 0113390), il Settore Autorizzazioni rifiuti inoltra la documentazione pervenuta nell'ambito della comunicazione ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 da parte del SUAP che ha notificato la pratica della Società CSA Impianti S.p.A. (CSAI) avente ad oggetto: "Discarica per rifiuti pericolosi in località Casa Rota, Terranuova Bracciolini (AR) -Comunicazione di modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell'art. 8 regolamento 19/r 2017 relativa alla copertura superficiale finale della discarica", con la medesima nota il Settore Autorizzazioni Rifiuti chiede al Settore VIA espressione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010.

A tal proposito si comunica quanto segue:

- la discarica per rifiuti non pericolosi di CSAI Spa di Terranuova Bracciolini è stata sottoposta a VIA per l'ampliamento (che porta la capacità complessiva a 5.287.768,50 mc) ed ha ottenuto la pronuncia positiva di compatibilità ambientale con Deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 7 del 20/01/2011;
- è autorizzata con autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Prov. Dir. n. 48/EC del 14/03/2011, attualmente in corso di riesame con valenza di rinnovo;
- a oggi tutti i moduli di discarica sono stati realizzati e il conferimento dei rifiuti è cessato il 12/09/2022, a seguito del raggiungimento delle volumetrie autorizzate.

La proposta progettuale oggetto del presente parere prevede la modifica della modalità di realizzazione della copertura definitiva nelle porzioni di superficie in cui non risulta ancora avviata o che non risulta completata.

L'attuale superficie della discarica, è caratterizzata dalla presenza di aree in cui deve essere realizzata la copertura finale, aree in cui è stata realizzata una copertura provvisoria propedeutica all'esecuzione della copertura finale autorizzata, e da aree in cui è presente un pacchetto di copertura finale conforme alle soluzioni progettuali elaborate in funzione dei criteri vigenti all'epoca della loro approvazione.




La normativa relativa alle discariche per rifiuti non pericolosi definisce nell'Allegato 1 del D.Lgs. 36/2003, i criteri costruttivi e gestionali, quindi anche le modalità con cui realizzare la copertura superficiale finale.

Il proponente indica di aver preso in considerazione, per la proposta di modifica in oggetto, l'individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili espressamente declinato al comma 3 dell'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m., le modifiche introdotte dal D.Lgs. 121/2020, riguardo ai criteri generali (punto 2.4.1 dell'All. 1 al D.Lgs. 36/03) relativi alla protezione del suolo, del sottosuolo e delle acque potenzialmente interessati dalla presenza della discarica e di quelli specifici per la esecuzione della copertura superficiale finale della stessa (punto 2.4.3 dell'allegato su richiamato).

Viene proposto il seguente nuovo pacchetto di copertura: secondo la seguente sequenza di materiali dall'alto verso il basso:

- 1) strato superiore del terreno di copertura di 1 m (40 cm terreno "vegetale" + 60 cm terreno di riporto);
- 2) eventuale geogriglia di rinforzo abbinata a geostuoia di aggrappo nei tratti ove non sia garantita la stabilità del pacchetto di copertura;
- 3) strato drenante costituito da un geocomposito drenante, formato da georete tridimensionale termoaccoppiata a doppio geotessile con funzione filtrante e sottostante geomembrana in HDPE di protezione contro l'eventuale danneggiamento connesso agli agenti atmosferici ed ai carichi agenti durante la fase costruttiva
- 4) strato di terreno impermeabile in argilla (spessore 20 cm  $K \leq 10^{-8}$  m/s) e superiormente un geocomposito bentonitico tale da assicurare una prestazione in termini di tempo di attraversamento della barriera equivalente a quella richiesta dalla norma;
- 5) strato di drenaggio costituito da materiale inerte dei gas protetto superiormente da un geotessile (spessore 50 cm);
- 8) strato di regolarizzazione, con spessore variabile fra i 10 ed i 30 cm, da realizzare con materiali inerti.



Raffronto tra pacchetto autorizzato e proposto

Facendo riferimento all'Allegato 1 del D.Lgs. 36/03 aggiornati dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 121/20, sono modificati rispetto allo stato autorizzato gli strati 2 strato drenante, 3. strato minerale compatto e per gli strati 4 e 5 si è vista la rinuncia all'utilizzo della FOS.

Il proponente nel condurre una dettagliata analisi delle modifiche da apportare riferisce che:



### 2 strato drenante

Come consentito dalla norma, per lo strato di drenaggio delle acque meteoriche propone la sostituzione dello strato di 50 cm caratterizzato da un coefficiente  $K > 10^{-5}$  m/s, con un geocomposito di drenaggio di caratteristiche prestazionali equivalenti, formato da una georete tridimensionale drenante confinata tra due geotessili, con elevate qualità filtranti e drenanti.

Fornisce i calcoli per verificare le caratteristiche minime del geocomposito, affinché la sua capacità drenante sia equivalente con lo strato di terreno che va a sostituire

Il geocomposito preso a riferimento (meccafferri MacDrain W 1101) risulta idoneo ad essere utilizzato in sostituzione di 50 cm di materiale drenante.

Per le zone in scarpata geocomposito preso a riferimento (meccafferri MacDrain W 1071) risulta idoneo.

### 3. Strato impermeabile

Assolve alla funzione di isolamento del cumulo dei rifiuti, barriera che assicura la separazione idraulica tra acque meteoriche e percolato ed impedisce la fuoriuscita dei gas verso l'atmosfera. Tali caratteristiche sono garantite dalla combinazione di due materiali, uno strato a matrice argillosa ed una geomembrana in hdpe,

La norma definisce le caratteristiche prestazionali dello strato minerale ma, nel contempo e sempre che la prestazione garantita dalla combinazione progettata assicuri valori coerenti con quelli di norma, ne permette il completamento con materiali geosintetici di impermeabilizzazione, quali i materassini bentonitici

Il proponente sceglie di sostituirlo con di 20 cm di terreno con coefficiente di permeabilità coerente con il requisito di norma, separato dal sottostante strato di drenaggio con il geotessile di filtrazione che compone il geocomposito drenante; un soprastante geocomposito bentonitico, tale da assicurare una prestazione equivalente a quella di norma.

A tal proposto viene individuato il geocomposito bentonico MACline GCL W 10 della Meccafferri.

Lo strato 3 verrà poi completato, come già indicato nel progetto a suo tempo approvato, con la posa di una geomembrana in hdpe dello spessore di 1,0 mm, prevista in questa sede ad aderenza migliorata su entrambe le superfici.

### 4. Strato di drenaggio del gas

Il progetto prevedeva uno strato di drenaggio del gas di almeno 50 cm, realizzato con pneumatici/FOS/rifiuti inerti e geocomposito drenante, integrato da tubazioni fessurate per facilitare l'aspirazione del gas.

Il Gestore rinuncia alla possibilità di impiegare rifiuti per la composizione di questo strato, proponendo l'impiego di soli materiali inerti granulari. Risulta che, escludendo l'utilizzo di materiali poco performanti dal punto di vista drenante come gli pneumatici interi, non si rende più necessaria l'integrazione di questo strato con un geocomposito drenante, che viene eliminato.

L'uso di rifiuti quali FOS viene tolto anche dallo strato di regolarizzazione.

Il proponente conduce verifiche di stabilità da cui emerge che si rende necessario il rinforzo su scarpate con pendenza superiore a 14.8°, mediante geogriglia abbinata a geostuoia di aggrappo, da posizionare al di sotto dello strato 1 del pacchetto di copertura.

Il proponente dichiara che la modifica della copertura finale proposta permette, nelle parti di discarica in cui deve essere ancora realizzata e/o completata, di ottimizzarne l'esecuzione e massimizzare i requisiti prestazionali di alcuni strati pur garantendo il rispetto dei criteri funzionali richiesti dalla norma.



La modifica progettata determina modeste variazioni delle caratteristiche costruttive, ma non funzionali, degli strati che compongono la copertura superficiale finale:

- non intervengono sui criteri costruttivi e sulle caratteristiche gestionali della discarica, il suo funzionamento o le sue potenzialità;
- non determinano un incremento della superficie di sedime o della capacità volumetrica della discarica;
- non condizionano il rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11/04/2017.

Ricordato che l'Art.58 della L.R. 10/2010 riguardo alle "Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali", indica al comma 2 che *l'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.* e al comma 3 indica che "Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del [D.Lgs. 152/2006](#) nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto;

la modifica prevista non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua delle opere facenti parte della discarica, non ne comporta l'ampliamento, il potenziamento, la variazione delle caratteristiche, il cambiamento di tecnologia. Non prevede l'attivazione o l'incremento di emissioni (aeriformi, sonore, idriche), non prevede l'introduzione di nuovi codici EER in ingresso e nemmeno variazioni al sistema di gestione rifiuti: non è prevedibile l'incremento dei fattori di impatto in quanto la nuova copertura proposta risulta comunque rispondere ai criteri individuati dal D.Lgs. 36/2003 come modificato dal D.Lgs 121/2020.

Si nota inoltre che, nel rispetto della normativa vigente e a parità di prestazioni tecniche, la soluzione proposta evita il trasporto di ingenti quantitativi di materiali per lo strato 2 quale minor uso di materia prima a minor impatto dovuto da un minor numero di trasporto di materiali.

In conclusione, si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto autorizzato, esistente ed in esercizio.

\*\*\*



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica infine al proponente l'Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattata:

Silvia Spadi tel. 055 – 4385089 mail [silvia.spadi@regione.toscana.it](mailto:silvia.spadi@regione.toscana.it).

Cordiali Saluti.

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

ADB-SS/

**Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.**

Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale (VIA); il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore VIA per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento